



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 256/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ REI CANALE 103 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “REI TV-LCN 89”) PER LA
VIOLAZIONE, DELL’ART. 38, COMMA 9 E DELL’ART. 37, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 12/2017 - PROC. 77/17/VF-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato il 20 gennaio 2016 con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia, e rinnovato in data 29 novembre 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore. I tecnici del Ministero hanno effettuato controlli presso la sede della società REI Canale 103 S.r.l., con sede legale in via Puliga n. 8, 95024 Piano d'Api - Acireale (CT), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Rei TV-LCN 89*", acquisendo le registrazioni della programmazione trasmessa nella settimana dal 6 al 12 febbraio 2017. Dall'esame della programmazione sono state riscontrate violazioni, descritte nella relazione trasmessa al CO.RE.COM. con nota n. prot. 23487 del 3 maggio 2017, relativamente al superamento dei limiti di affollamento orario e all'effettuazione di interruzioni pubblicitarie in numero superiore a quello consentito, all'interno dei notiziari quotidiani.

Con atto CONT. n. 12/17 adottato il 22 maggio 2017 e notificato in pari data, il suddetto CO.RE.COM. ha contestato alla società REI Canale 103 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Rei TV-LCN 89*", con sede legale in via Puliga n. 8, 95024 Piano d'Api- Acireale (CT), le seguenti violazioni:

- 1) il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario, in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, quali ad esempio:
 - 6 febbraio 2017, ore 14-15 con percentuale di affollamento 35,09; ore 15-16 con percentuale di affollamento 30,59; ore 20-21 con percentuale 32,48;
 - 7 febbraio 2017 ore 14-15 con percentuale di affollamento 33,48; ore 20-21 con percentuale di affollamento 29,20;
 - 8 febbraio 2017 ore 14-15 con percentuale di affollamento 33,48; ore 20-21 con percentuale di affollamento 31,39;
 - 9 febbraio 2017 ore 14-15 con percentuale di affollamento 37,14;
 - 10 febbraio 2017 ore 14-15 con percentuale di affollamento 36,87;
 - 11 febbraio 2017 ore 14-15 con percentuale di affollamento 33,63;
- 2) la trasmissione di un numero di interruzioni superiori a quelle consentite all'interno dei notiziari, trasmessi durante la settimana, in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, quali ad esempio:
 - a. 6 febbraio 2017 edizione delle ore 13:29:27; delle ore 14:04:00; delle ore 14:38:12; delle ore 15:12:23;
 - b. 7 febbraio 2017 edizione delle ore 14:05:59; delle ore 14:40:03; delle ore 19:39:54; delle ore 22:43:57;
 - c. 8 febbraio edizione delle ore 00:00:43; delle ore 08:00:33; delle ore 14:07:41; delle ore 19:39:06;
 - d. 9 febbraio 2017 edizione delle ore 01:59:21; delle ore 04:01:46; delle ore 14:10:16;

- e. 10 febbraio 2017 edizione delle ore 06:03:20, delle ore 07:00:14; delle ore 08:01:23; delle ore 13:32:43;
- f. 11 febbraio 2017 edizione delle ore 03:00:59; delle ore 04:01:30; delle ore 05:00:47; delle ore 06:01:24;
- g. 12 febbraio 2017 edizione delle ore 00:00:20; delle ore 03:00:19; delle ore 05:01:03; delle ore 07:00:44.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive in data 20 giugno 2017, nelle quali ha dichiarato che il superamento dei limiti di affollamento orario si è verificato per un malfunzionamento del *software* del sistema di messa in onda: i valori di affollamento sono risultati superiori al consentito solo in alcune fasce orarie, mentre l'affollamento giornaliero risulta conforme ai limiti normativi.

In merito alle interruzioni all'interno dei notiziari viene precisato che la programmazione del servizio di media prevede sei edizioni quotidiane di informazione, alle ore 00:00; 13:40; 14:15; 14:50; 19:45 e 22:40, tutte precedute da una *Anteprima Ora TG*, programma autonomo rispetto al notiziario, e tra l'*Anteprima Ora TG* ed il notiziario *Ora TG* viene trasmessa la pubblicità. Sia l'*Anteprima Ora TG* che il notiziario *Ora TG* sono trasmessi con una propria sigla iniziale e finale per distinguerli dal resto della programmazione e ogni notiziario viene interrotto da una sola interruzione pubblicitaria.

La società, con successiva nota del 21 giugno 2017, ha inviato copia del registro dei programmi relativo alla settimana sottoposta a monitoraggio, contenente gli orari di dettaglio della messa in onda dei notiziari, chiedendo inoltre l'audizione, svoltasi il 3 luglio 2017, nel corso della quale il rappresentante della società ha ripreso integralmente le argomentazioni oggetto della memoria difensiva. Con ulteriore nota del 24 agosto 2017 la società ha inoltre rappresentato di aver effettuato investimenti per gli aggiornamenti software e hardware del sistema, al fine di risolvere le problematiche riscontrate ed oggetto della contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta del 25 agosto 2017, nell'esaminare gli atti istruttori da inoltrare a questa Autorità, ha deciso di richiedere approfondimenti sia al Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia, con nota prot. n. 45041 del 4 settembre 2017, sia alla società REI Canale 103 S.r.l., con nota prot. n. 47334 del 15 settembre 2017, richiedendo una relazione esplicativa sugli investimenti operati e la loro correlazione con il superamento delle problematiche riscontrate.

Con nota di risposta del 13 settembre 2017 il Ministero dello Sviluppo economico riconfermava quanto contenuto negli accertamenti già effettuati, affermando di non essere competente per una valutazione degli investimenti svolti dalla società, fornitore del servizio di media audiovisivo, dichiarando che *<nessun virus informatico può influire*

sulla quantità di pubblicità trasmessa che dipende esclusivamente dalla volontà di chi imposta la programmazione e ne decide il palinsesto>, mentre la società, in data 20 settembre 2017, ribadiva di aver effettuato un aggiornamento hardware e software e di aver sostituito alcuni elementi del sistema trasmissivo che le permetteranno di effettuare controlli su base oraria della percentuale di pubblicità trasmessa per ciascun giorno di programmazione, e di effettuare il calcolo degli sforamenti per adempiere alla normativa vigente.

Il CO.RE.COM., con nota prot. n. 71973 del 10 ottobre 2017, ha inoltrato a questa Autorità gli atti istruttori del presente procedimento, proponendo l'archiviazione per la violazione dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05. Poiché la scadenza dei termini istruttori del procedimento era fissata al 19 ottobre 2017, si è reso necessario prorogare di 60 giorni la suddetta scadenza dei termini, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, che è stata disposta dalla Commissione servizi e prodotti di questa Autorità nella seduta del 19 ottobre 2017 e pertanto la nuova scadenza del procedimento è alla data del 18 dicembre 2017.

Dall'analisi della documentazione inviata dal CO.RE.COM. questa Autorità ha rilevato che:

1. risulta il superamento dei limiti di affollamento orario in alcune fasce orarie in sei delle sette giornate di programmazione sottoposta a controlli, nella settimana dal 6 al 12 febbraio 2017, in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;
2. i notiziari sono composti da una *Anteprima Ora TG* seguita dal notiziario vero e proprio *Ora TG* e la trasmissione del *break* pubblicitario tra i due programmi non è da considerarsi interruzione, come dichiarato dalla società nelle memorie difensive e indicato sul registro dei programmi. I due programmi risultano distinti, avendo ciascuno una propria sigla iniziale e finale e la trasmissione del *break* pubblicitario attua l'inserimento di pubblicità tra programmi.

Il notiziario *Ora TG*, che viene trasmesso in tutte le edizioni quotidiane per le sette giornate sottoposte a controlli, risulta però sempre di durata programmata inferiore a trenta minuti e la trasmissione al suo interno del *break* pubblicitario risulta essere una interruzione, in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

Si accoglie quanto dichiarato dalla società in merito alla trasmissione del notiziario televisivo *Ora TG*, distinto dall'*Anteprima Tg*, che permette la trasmissione tra i due programmi del *break* pubblicitario, ma si riscontra che la durata dei notiziari *Ora TG* è sempre inferiore a trenta minuti e che questi sono stati interrotti con la trasmissione di un *break* pubblicitario, in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

Contrariamente alla proposta del CO.RE.COM., si confermano le violazioni dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, come riportato nella contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrenta-

tre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di affollamento pubblicitario e interruzione di notiziari con trasmissione di pubblicità, deve ritenersi di lieve entità, anche in considerazione che gli episodi rilevati sono in numero limitato rispetto all'intera programmazione settimanale.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media ha documentato di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un bilancio per l'anno 2015 in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), somma corrispondente al minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 6 al 12 febbraio 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società REI Canale 103 S.r.l., cod. fisc. 00640390878, con sede legale in via Puliga n. 8, 95024 Piano d'Api- Acireale (CT), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Rei TV-LCN 89*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9 e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9 e all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 256/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 256/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi